

ORIGINALF

Sentenza n. 5687/2013 pubbl. il 27/09/2013

RG n. 28519/2010

N. R.G. 28519/2010

Cron. 2073
REP. 13414



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28519/2010 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CAMERANO
MARIO e dell'avv. BERTOLIN GAIA (BRTGAI65S58L219K) VIA SAN QUINTINO, 43 10121
TORINO; elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 43 10121 TORINO presso il difensore
avv. CAMERANO MARIO

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. CAMERANO
MARIO e dell'avv. BERTOLIN GAIA (BRTGAI65S58L219K) VIA SAN QUINTINO, 43 10121
TORINO; elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 43 10121 TORINO presso il difensore
avv. CAMERANO MARIO

IL CASO.IT ATTORI

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTA

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente
domiciliato in 10152 TORINO presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

DATO AVVISO IL
27 SET 2013
Telemex



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 23.10.2010 alla SIM spa i signori chiedevano al Tribunale di Torino -previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 26.1.2007- di condannare la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 488.144,65 o in altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, e a pagare gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo.

Gli attori esponevano che : sin dal 2006 conoscevano tale che si presentava quale promotore finanziario della Sim e li induceva a sottoscrivere in data 26.1.2007 il "modulo di adesione" n.810920, mediante il quale gli attori conferivano a favore della Sim anzidetta il mandato alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini di acquisto finanziari (doc.1); la Sim inviava comunicazione in data 31.1.2007 di accettazione del mandato (doc.2); effettuavano in più tranches dei versamenti per complessivi € 378.000,00 (docc.ti nn.3,4,5,6) e consegnavano al promotore in contanti l'importo di € 65.000,00 quale personale provvigione sugli utili ricavati dagli investimenti effettuati tramite il promotore medesimo; nel corso del rapporto, ricevevano dal periodici prospetti denominati "Situazione patrimoniale", redatti su carta intestata che, a dire del , rappresentavano in forma sintetica il contenuto del rendiconto trimestrale inviato dalla Sim, che appariva agli attori troppo complesso e di difficile lettura; nell'aprile 2010 il promotore finanziario comunicava agli attori l'azzeramento del capitale investito e dal successivo controllo e comparazione tra i prospetti periodici consegnati dal ed i rendiconti di negoziazione ricevuti dalla Sim si avvedevano che, a far tempo dal gennaio 2009 lo stesso promotore aveva effettuato per loro conto operazioni in derivati, non corrispondenti agli ordini sottoscritti, anche in bianco, dal contestualmente, appuravano che i rendiconti trimestrali consegnati dal riportavano dati falsi e difforni da quelli indicati nei rendiconti di negoziazione ricevuti dalla Sim.



Sulla base di tali allegazioni, sinteticamente riportate, gli attori affermavano la responsabilità della società Investimenti per violazione degli specifici obblighi di diligenza e specifica informativa, nonché ai sensi dell'art. 31 III comma d.lg.24.2.1998 n. 58 per il fatto illecito compiuto dal proprio promotore finanziario e per l'omesso controllo sull'operato dello stesso.

La spa SIM si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento in proporzione alla gravità della colpa degli attori, sussistendo le condizioni di cui all'art. 1227 c.c.

Infine la convenuta chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine di accertarne l'esclusiva responsabilità nella causazione del danno con la conseguente condanna a garantire e manlevare la convenuta per tutte le somme che ella fosse costretta a pagare agli attori in caso di accoglimento della loro domanda.

Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato per resistere alle domande degli attori, di cui eccepeva l'infondatezza; affermava, in particolare, che la somma di € 65.000,00 gli era stata regalata dagli attori come premio per i positivi risultati inizialmente conseguiti sull'andamento del patrimonio investito.

All'udienza del 15.5.2013 le parti precisavano le conclusioni e la causa, documentalmente istruita, veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art.190 C.P.C.

Osserva preliminarmente il giudice che costituiscono circostanze non contestate (oltre che debitamente documentate dagli attori) l'avvenuto versamento di € 378.000,00 in forza del contratto di mandato alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini di acquisto di strumenti finanziari, nonché dell'ulteriore versamento della somma di € 65.000,00 direttamente in favore del promotore; quest'ultimo non nega la ricezione dell'importo ma lo qualifica come donazione da parte degli attori.

Parimenti non è controversa l'avvenuta risoluzione del rapporto di mandato a suo tempo intercorso tra gli attori e la convenuta.



Nel modulo di adesione sottoscritto in data 26.1.2007 gli attori dichiaravano, tra il resto, di avere come obiettivo la crescita patrimoniale dell'investimento; di possedere conoscenza ed esperienza in materia di titoli di Stato ed obbligazioni italiani ed esteri, fondi comuni di investimento, azioni (non invece in tema di warrant e derivati); di avere alta propensione al rischio e di possedere un patrimonio complessivo stimabile tra € 75.000,00 ed € 250.000,00; la Sim comunicava di accettare il mandato e, sulla base dell'elaborazione dei dati forniti dai clienti, attribuiva loro un profilo di rischio "Alto"; tale indicazione veniva successivamente riportata nei rendiconti di negoziazione periodicamente inviati dalla Sim ai clienti.

Agli attori veniva consegnato anche il documento relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e quello contenente le norme e condizioni generali dei servizi, che gli stessi dichiaravano di accettare.

Al fine di valutare la responsabilità della convenuta, affermata dagli attori, giova rilevare che dall'esame dei rendiconti trimestrali prodotti dagli attori quali docc.ti 8/A e seguenti emerge che sino al novembre 2008 gli investimenti finanziari detenuti presentavano un basso rischio e che successivamente, a decorrere dalla fine del 2008, i prodotti stessi (quali BTP, obbligazioni Bei e Monte Paschi, azioni Ford) venivano venduti e veniva realizzato un elevato numero di operazioni di acquisti e vendite (Mibo Put e derivati), del tutto diverse per tipologia e frequenza rispetto a quelle anteriori; è significativo osservare che tali operazioni si collocavano al di fuori dell'ambito di conoscenza ed esperienza dichiarato dagli attori al momento della sottoscrizione del contratto di investimento (ove non veniva apposta alcuna crocetta in corrispondenza di warrant e derivati, come si è detto).

Nella descritta situazione è ravvisabile la violazione, da parte della Sim convenuta, degli obblighi attribuiti all'intermediario di controllo sull'operato del promotore e di segnalazione delle operazioni inadeguate ed inappropriate ai sensi degli artt.39, 40, 41 e 42 del reg. Consob n.16190/07 oltre che dagli artt.21 e 28 TUF, avendo omesso di inviare tempestivamente agli attori una comunicazione di



incongruità degli investimenti effettuati per effetto dell'evidente mutamento delle operazioni e del numero delle stesse e della sostanziale ed evidente diversità degli investimenti effettuati rispetto a quelli riconducibili al profilo ed alle conoscenze dei clienti (cfr. art.9 delle norme generali per la prestazione dei servizi di investimento).

Neppure a seguito dell'avvenuta perdita di oltre il 50% del capitale investito la convenuta ottemperava all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.9 delle condizioni generali di contratto (art.9 delle norme che regolano il servizio di negoziazione in strumenti derivati e warrant, che richiama il contenuto del Reg. Consob n.11522/1998).

La specifica segnalazione ed informazione di inadeguatezza, ove tempestivamente eseguita dalla Sim avrebbe consentito agli investitori di avvedersi delle perdite patrimoniali scaturite dalle operazioni realizzate dal promotore, l'esito delle quali era falsamente rappresentato dal medesimo nei prospetti periodici consegnati agli attori (cfr. le risultanze delle indagini penali riportate nel doc. 31 di parte attrice, ove si evidenziano gli scostamenti tra i dati forniti dal promotore e quelli desumibili dai rendiconti forniti da Nuovi Investimenti, via via crescenti a partire dal maggio 2009).

Sotto altro profilo, gli attori hanno chiesto anche la condanna della società invocando l'art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 58/1998.

Orbene, la disposizione invocata prevede la responsabilità solidale del soggetto abilitato per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nell'esercizio delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Con tale previsione il legislatore ha offerto agli investitori un efficace strumento di tutela considerando, evidentemente, sia il rischio di impresa che grava sul preponente sia il nesso di occasionalità necessaria esistente tra il fatto illecito e le attività svolte dal preposto.



Nel caso di specie dai documenti prodotti risulta che all'epoca dei fatti illeciti era un promotore finanziario che operava per la spa sulla base di un mandato cessato nell'aprile 2010 (v. comunicazione del 13.4.2010 inviata agli attori).

Dai documenti prodotti dagli attori risulta in modo univoco che il promotore ricevette le somme durante l'esercizio della sua attività.

Del fatto illecito compiuto dal promotore deve rispondere, pertanto, la società convenuta, quale soggetto obbligato in solido ex lege.

La convenuta ha invocato il concorso del fatto colposo del creditore sottolineando che, nel caso di specie, gli attori non avevano agito con la normale prudenza in quanto avevano consegnato il danaro direttamente al promotore, benchè vi fossero diverse indicazioni nei moduli loro consegnati.

L'assunto è fondato, limitatamente alla somma di € 65.000,00 che gli attori hanno corrisposto in contanti in occasione e nello svolgimento dell'incarico conferitogli.

Ed invero nelle condizioni generali dei servizi nella parte relativa alla comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori, a proposito delle modalità del versamento di somme destinate all'investimento, risulta in modo esplicito e chiaro l'indicazione di "assegno bancario /circolare/estero, con clausola di non trasferibilità" e "bonifico bancario".

Tali modalità non sono rappresentate come mero suggerimento ma piuttosto quali mezzi attraverso i quali l'investitore era tenuto ad effettuare il versamento.

Al riguardo, si osserva che la regolamentazione adottata dalla Consob (v. delibera 10 luglio 1985, n.1739; successivo regolamento approvato dalla Consob con delibera 25 settembre 1990, n.4912; disciplina adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge istitutiva delle Sim n.1/1991) ha previsto che il corrispettivo dei contratti di investimento finanziario conclusi con i promotori debba essere versato esclusivamente mediante titoli di credito muniti di clausola di non trasferibilità, intestati al



soggetto indicato nel prospetto informativo o nel documento contrattuale, ovvero con bonifico bancario.

Le modalità di versamento del corrispettivo, di cui alla richiamata normativa regolamentare, sono oggetto di espressa previsione, come si è detto, nei singoli contratti concernenti gli investimenti offerti dalla convenuta ; dalle difese svolte, inoltre, si desume che in precedenza gli attori avevano osservato tali modalità per l'investimento dell'importo di € 378.000,00.

Nella descritta situazione, non è seriamente contestabile che l'inosservanza da parte dell'investitore delle modalità di pagamento della somma di € 65.000,00 appare come un inadempimento colpevole sicuramente rilevante, trattandosi di modalità previste proprio per prevenire il rischio di appropriazione indebita da parte del promotore finanziario in danno dell'investitore; l'incidenza causale della condotta degli attori appare evidente se si considera che, se gli stessi si fossero attenuti alle regole di comportamento riportate sul modulo contrattuale sottoscritto e si fossero astenuti dal consegnare al promotore denaro contante, non avrebbero patito le conseguenze pregiudizievoli della perdita dell'importo indicato.

Il rapporto di fiducia instaurato nel tempo con il promotore non giustificava la consegna in contanti delle ingenti somme di danaro e il comportamento tenuto dagli attori non corrisponde a quello che in tali circostanze avrebbe tenuto l'uomo medio, adottando una normale diligenza.

Inoltre, va detto che, seguendo la tesi sanzionatoria , secondo cui l'entità dell'obbligo risarcitorio gravante sull'intermediario non potrebbe essere ridotta nemmeno in presenza di responsabilità dell'investitore per mancata adozione delle modalità di pagamento previste dalla normativa di settore, si finirebbe col pregiudicare proprio la tutela pubblicistica del mercato che ispira la disciplina legislativa in materia.

Se, infatti, la ratio della responsabilità solidale dell'intermediario è quella di tutelare il mercato (agevolando l'investimento in strumenti finanziari), concedere al cliente-investitore di violare



liberamente ogni minima regola di diligenza comporterebbe un effetto distorsivo, derivante dall'imprevedibile e insostenibile aggravamento del rischio in capo a uno solo dei soggetti operanti sul mercato (Banca o Sim).

E' ravvisabile, pertanto, il concorso di responsabilità degli attori nella determinazione del fatto illecito e l'incidenza viene quantificata in misura pari ad € 65.000,00 per quanto sin qui detto.

La responsabilità solidale della convenuta, conseguentemente, viene limitata all'importo di € 378.000,00 oggetto di investimento ed interamente perduto per le ragioni sopra individuate .

La spa viene, conseguentemente, condannata a pagare € 378.000,00, con gli interessi legali compensativi e la svalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, da calcolare dalla data dei singoli versamenti sino alla data della sentenza (trattasi di debito di valore); sull'importo complessivo sono dovuti gli interessi legali di mora dalla sentenza al saldo.

Per quanto concerne la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, la stessa è infondata e va respinta, non ravvisandosi l'esclusiva responsabilità di nella produzione del danno in questa sede lamentato dagli attori, indicata dalla convenuta quale presupposto della domanda di garanzia.

La convenuta soccombente viene condannata a pagare le spese del giudizio sostenute dagli attori, nella misura liquidata in dispositivo; tenuto conto delle peculiari modalità della vicenda, si reputa equo dichiarare compensate le spese processuali tra la convenuta ed il terzo chiamato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte; condanna la spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori la somma di € 378.000,00, con gli interessi legali compensativi e la svalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, da calcolare dalla data



dei singoli versamenti sino alla data della sentenza, con gli interessi legali di mora sull'importo complessivo dalla sentenza al saldo;

Rigetta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato e dichiara compensate le spese processuali ;

Dichiara tenuta e condanna la società convenuta a pagare agli attori le spese di lite liquidate ai sensi del D.M. 20.7.2012 n.140 in complessivi € 12.000,00 per compensi ed € 1.000,00 per esposti, oltre le spese generali, iva e cpa.

Torino, 26 settembre 2013

Il Giudice
dott. Maurizia Giusta

IL CASO.it

